

CITTÀ DI AVIGLIANO
(Provincia di Potenza)

Accordo di collaborazione

**tra il Comune di Avigliano e _____ per la realizzazione dell'evento "_____".
Patrimonio Culturale Intangibile della Basilicata 2024.**

CIG _____ - CUP _____.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, in Avigliano presso la residenza municipale in Corso Gianturco n. 31,

TRA

- **Comune di Avigliano**, codice fiscale 80001750761, nella persona di _____, nato/a a _____ il _____, che interviene nel presente atto in qualità di _____ del Comune di Avigliano, ove domicilia per la carica, a ciò autorizzato/a in virtù dell'art. 107, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per effetto di _____;

E

- _____, corrente in _____ alla Via _____, C.F. _____, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* _____, nato/a a _____ il _____, residente in _____ alla Via _____, codice fiscale _____;

Premesso che:

- l'Amministrazione Comunale ha tra i suoi obiettivi quello di dare impulso allo sviluppo turistico, nella speranza che esso possa diventare uno strumento di riattivazione del sistema economico;

- le finalità socio-culturali e promozionali delle iniziative legate alla realizzazione di eventi a sfondo culturale, costituiscono un valido strumento di aggregazione e di promozione dell'intero territorio amministrato, nonché motivo di attrattiva ed incentivo allo sviluppo economico;

- tra le finalità strategiche dell'Amministrazione Comunale rientrano la promozione, programmazione e realizzazione di iniziative ed attività culturali e sociali, eventi celebrativi, nonché la valorizzazione del territorio sia dal punto di vista del patrimonio culturale che turistico/enogastronomico, anche attraverso la collaborazione con le Associazioni del territorio, nonché il sostegno e il coordinamento delle iniziative culturali promosse da Associazioni del territorio;

Viste:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 958 del 21/07/2015, avente come oggetto "D.G.R. 1198/2014 - Presa d'atto esiti validazione Task Force Patrimonio culturale - Istituzione elenco rappresentativo del Patrimonio Culturale Intangibile della Basilicata";

- la deliberazione della Giunta regionale D.G.R. n. 590 del 31/05/2016, avente come oggetto: "D.G.R. N. 1198/2014 - Presa d'atto esiti validazione Task Force Patrimonio Culturale - Approvazione integrazione all'elenco rappresentativo del Patrimonio Culturale Intangibile della Basilicata" istituito con D.G.R. N. 958/2015";

- la L.R. 27/2015 "Disposizioni in materia di patrimonio culturale, finalizzate alla valorizzazione, gestione e fruizione dei beni materiali ed immateriali della Regione Basilicata";

- la L.R. n. 1/2022 di approvazione del Piano Strategico regionale, che individua la Cultura come fattore abilitante dei processi di sviluppo e come asset strategico per rafforzare la reputazione, l'immagine regionale e il protagonismo dei soggetti pubblici e privati nei processi di rivitalizzazione sociale ed economica;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 371 del 22/06/2022 e n. 394 del 29/06/2022 che hanno approvato, rispettivamente, la proposta "Programma regionale per lo spettacolo 2022-2024" e la proposta "Programma regionale Politiche culturali 2022-2024", quale disegno organico di declinazione delle indicazioni del Piano strategico regionale;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 479 del 10/08/2023, avente come oggetto "DGR n. 1198 del 7.10.2014 - Presa d'atto esiti di validazione del gruppo di lavoro del Patrimonio Culturale Intangibile.

Approvazione del Patrimonio Culturale Intangibile della Regione Basilicata e delle azioni di promozione territoriale di interesse regionale”;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 441 del 08/08/2024, avente ad oggetto “LR n. 27/2015, LR n. 19/2024, DGR n. 394 del 29.6.2022, DGR n. 479 del 10/08/2023, Deliberazioni Consiglio Regionale n. 691 e n. 692 del 21.03.2024. Patrimonio Culturale Intangibile della Regione Basilicata e delle Azioni di Promozione Territoriale di Interesse Regionale. Annualità 2024. Provvedimento”;

Dato atto che la citata deliberazione di Giunta Regionale n. 441 del 08/08/2024:

- ha assegnato alle Amministrazioni comunali interessate, sulla base delle risorse finanziarie attualmente disponibili, un contributo a valere quale finanziamento, ai sensi delle L.R. n. 27/2015 e L.R. n. 19/2024, e in forza delle D.G.R. n. 394 del 29/06/2022 e D.G.R. n. 479 del 10/08/2023, nonché delle Deliberazioni Consiglio Regionale n. 691 e n. 692 del 21/03/2024, afferenti al tema del *Patrimonio Culturale Intangibile della Regione Basilicata e delle azioni di promozione territoriale di interesse regionale*, per l’annualità 2024, così come di seguito riportato:

- A) Patrimonio culturale intangibile;
- B) Grandi eventi religiosi;
- C) Grandi eventi culturali;
- D) Animazioni culturali Comuni della costa;
- E) Riti e tradizioni secolari;

- ha dato atto che: a) il finanziamento assegnato ai Comuni beneficiari, compresi nell’Elenco del Patrimonio Culturale Intangibile della Basilicata, è stato attribuito in base al numero degli eventi, al numero degli abitanti, ai flussi turistici rilevati dai dati APT o dalle stime sui numeri dei visitatori, in ogni caso viene riconosciuto un contributo minimo pari a € 10.000,00 per Comune; b) il finanziamento assegnato per la realizzazione delle iniziative riguardanti “Riti e tradizioni secolari” (Tradizioni Arbëreshë, la Rete dei Carnevali, i Riti arborei, ecc.), è assegnato ai Comuni Capofila e i medesimi sono incaricati della programmazione e della rendicontazione all’APT Basilicata delle iniziative relative alle reti di riferimento;

- ha demandato alle Amministrazioni comunali la facoltà sia di decidere quale delle iniziative realizzare tra quelle comprese nell’Elenco del Patrimonio Culturale Intangibile della Basilicata, sia l’intensità della contribuzione alle singole manifestazioni nei limiti del budget assegnato a ciascun Comune, purché comunicato all’APT e all’Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione dell’Amministrazione regionale;

Preso atto:

– dell’allegato 1 della citata D.G.R. – “*Elenco rappresentativo del Patrimonio Culturale Intangibile della Regione Basilicata*” che riguarda i beni di maggior pregio afferenti al Comune di Avigliano;

– dell’allegato 2 della citata D.G.R. – “*Elenco beni intangibili non ben definiti e riconducibili a iniziative di animazione territoriale*”;

– dell’allegato 3 della citata D.G.R. – “*Elenco azioni di promozione turistica e territoriale di interesse regionale*” che riguarda i grandi eventi culturali afferenti al Comune di Avigliano;

Considerato che:

– giusta nota n. prot. 10225 del 26/06/2024, la Direzione Generale per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Strumentali e Finanziarie della Regione Basilicata comunicava che, nelle more dell’approvazione del finanziamento relativo alle iniziative di cui all’oggetto, la Regione Basilicata si impegnava a confermare anche per l’anno in corso le medesime risorse finanziarie relative al 2023 (pari ad euro 40.000,00);

– l’allegato alla D.G.R. n. 441 del 08/08/2024 riconosce al Comune di Avigliano il contributo di euro 40.000,00;

Considerato che tra i progetti di valorizzazione e promozione del Patrimonio culturale intangibile della

Basilicata, ammesse a finanziamento per l'annualità 2024, sono ricompresi:

a) nell'allegato 1:

- ❖ l'iniziativa "Corteo Storico San Vito Martire";
- ❖ l'iniziativa "Giornate Medievali";
- ❖ l'iniziativa "Il Mondo di Federico";
- ❖ l'iniziativa "Il lavoro dei Contadini";
- ❖ l'iniziativa "La Madonna del Carmine e i Cinti";
- ❖ l'iniziativa "Quadri Plastici";
- ❖ l'iniziativa "Giornate dell'artigianato e del commercio";
- ❖ l'iniziativa "Festival del Mandolino";

b) nell'allegato 2:

- ❖ l'iniziativa "Giornata Tricolore";
- ❖ l'iniziativa "Le notti di Federico";

c) nell'allegato 3:

- ❖ l'iniziativa denominata "Lagopesole Federico II";

Dato atto che:

- il Comune di Avigliano manca di personale interno e professionalità adeguate alla gestione ed organizzazione in via esclusiva di tutte le attività finalizzate a dare attuazione all'iniziativa finanziata;
- l'iniziativa finanziata verrà realizzata con la collaborazione e la partnership gratuita di locale Associazione - Ente terzo organizzatore, quale indispensabile supporto finalizzato a garantirne un'efficiente realizzazione, ove le spese sostenute verranno debitamente rendicontate;
- la predetta Associazione - Ente terzo organizzatore provvederà all'organizzazione e all'attuazione delle occorrenti attività e, nell'ambito del finanziamento ricevuto e nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, rotazione, concorrenza e parità di trattamento, alla predisposizione degli atti necessari all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti per l'attuazione dell'iniziativa;

Considerato:

- che l'Ente locale può legittimamente erogare contributi a soggetti terzi per iniziative, anche culturali, che sono di diretto sostegno di finalità sociali o comunque istituzionali, trattandosi di una modalità di realizzazione del fine pubblico alternativa rispetto alla scelta da parte dell'Amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività;
- che, nella sostanza, ciò che rientra nelle contribuzioni tutt'ora ammesse dalla legge, sono appunto ogni forma di sostegno finanziario ad iniziative poste in essere da un terzo, rientranti nei compiti istituzionali dell'ente, svolte nell'interesse della collettività e nel rispetto del principio della sussidiarietà orizzontale, enunciato dall'articolo 118, comma 4, della Costituzione, rendendo possibile lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria, esercitata cioè in via mediata da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche;
- che gli enti locali, nell'esercizio della propria discrezionalità, possono erogare contributi a soggetti privati nella misura in cui il finanziamento sia ritenuto necessario per assicurare alla cittadinanza amministrata servizi rilevanti che rientrano nelle proprie finalità istituzionali (cfr. deliberazione n. 162/2018 della Corte di conti, sezione di controllo per la Lombardia);
- che a tale erogazione di contributo economico deve seguire la rendicontazione del servizio reso, in modo da permettere il controllo sull'effettiva destinazione della spesa al fine pubblico;

Precisato che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 441/2024 stabilisce le seguenti modalità di spesa e rendicontazione dei finanziamenti concessi:

a) saranno riconosciute, fino alla concorrenza degli importi assegnati a ciascun Comune, sia le spese sostenute direttamente dalle Amministrazioni comunali beneficiarie sia le spese sostenute da eventuali organismi terzi delle attività necessarie alla miglior riuscita delle iniziative a condizione che le spese

(ammissibili) siano temporalmente sostenute dallo 01.01.2024 entro il 31.12.2024, salvo concessione di proroga motivata da richiedere all'Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione della Regione, il quale ne valuterà il termine ultimo necessario; le spese sostenute dovranno essere rendicontate entro 45 giorni dalla conclusione dell'iniziativa; decadono dal finanziamento le Amministrazioni comunali beneficiarie che non provvedono entro i termini stabiliti;

b) l'Amministrazione comunale beneficiaria dovrà adottare un atto amministrativo di liquidazione e rendicontazione della spesa se questa è stata sostenuta direttamente o un atto amministrativo di riconoscimento di un contributo a favore di terzi che abbiano realizzato l'iniziativa; in quest'ultimo caso la spesa dovrà essere documentata da questi con fatture o altri giustificativi di spesa che l'amministrazione individuata dalla Regione Basilicata come beneficiaria del presente finanziamento dovrà riconoscere, attestare come regolare e liquidare; il provvedimento amministrativo di liquidazione dovrà essere trasmesso, in uno con la documentazione di spesa e adeguata relazione illustrativa, documentazione fotografica ecc., all'APT che provvederà ad erogare il relativo finanziamento; l'Amministrazione beneficiaria provvederà a trasmettere, qualora non siano stati già trasmessi, i relativi mandati quietanzati, entro 30 giorni dalla riscossione del finanziamento;

c) le spese ammissibili, in base alle norme vigenti in materia, devono essere: esigibili, ossia temporalmente sostenute nel periodo temporale di ammissibilità definito con il presente atto; legittime, ossia sostenute in conformità alle norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente); effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati; pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato; contabilizzate, ossia registrate correttamente nel sistema contabile del soggetto attuatore; previste dall'intervento, espressamente indicate nel relativo quadro economico approvato e contenute nei limiti di importo autorizzati nell'atto di concessione del finanziamento e nel relativo quadro economico;

d) il soggetto attuatore deve applicare le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, in particolare è tenuto a: riportare sugli ordinativi/mandati di pagamento a favore dell'esecutore/ appaltatore il CIG (codice identificativo gara) ed il CUP (codice unico di progetto); effettuare i pagamenti a favore dell'esecutore/appaltatore, per il tramite del proprio tesoriere, facendo transitare gli stessi su un conto dedicato, anche in via non esclusiva, mediante bonifico bancario o postale o, in alternativa, con altri strumenti "... idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto";

e) i pagamenti sono ammissibili se risultano da quietanza rilasciata al soggetto attuatore dalla Banca Tesoriera dalla quale si evinca la modalità di pagamento al destinatario finale (esecutori, consulenti/professionisti, dipendenti): bonifico, assegno, Ri.Ba. (ricevute bancarie elettroniche) o altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari;

f) le spese ammissibili dovranno essere pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato, saranno riconosciute come ammissibili tutte quelle finalizzate alla realizzazione dell'intervento, comprese spese per acquisto di piccole attrezzature, beni e servizi strumentali finalizzati all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili, beni che restano in ogni caso di proprietà dell'Amministrazione locale beneficiaria, indennità e contributi dovuti ad Enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni finalizzate alla realizzazione degli interventi), spese per pubblicità e comunicazione, IVA ed oneri contributivi obbligatori;

g) sono escluse le spese di funzionamento relative all'attività del soggetto attuatore (luce, telefono, fitto, etc.) e le spese di consulenza, nonché, le spese di natura corrente, quali a titolo di esempio: acquisto di prodotti tipici, bevande, alimenti, spese di viaggio, spese per ristoranti e strutture ricettive, spese di manutenzione ordinaria etc.;

h) è obbligatorio apporre su tutto il materiale promo-pubblicitario il logo istituzionale della Regione Basilicata;

Considerato che la Giunta Comunale, con Deliberazione n. 26 del 22 agosto 2024, ha disposto di avvalersi di un organismo terzo organizzatore, per la gestione delle attività necessarie alla migliore riuscita dell'iniziativa denominata _____", e in particolare di _____, demandando all'uopo al Responsabile del Settore I – Servizio Cultura l'adozione degli atti di competenza per la gestione dei contributi assegnati dalla Regione Basilicata;

Preso atto della disponibilità del predetto organismo a collaborare per la realizzazione dell'evento programmato per il corrente anno;

Dato atto, pertanto, di dover stipulare accordo di collaborazione gratuita con _____ per regolare i rapporti tra le parti al fine del corretto espletamento delle azioni e delle attività da svolgere per la realizzazione del progetto "_____";

Visto che, ai sensi all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, circa l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo di gara assegnato dal sistema ANAC è _____;

Dato atto che il Codice Unico di investimento pubblico (CUP) rilasciato dal sistema è: _____;

Dato atto che:

- _____ è un soggetto senza scopo di lucro che nel proprio Statuto prevede, tra l'altro, l'attività di promozione e organizzazione di iniziative per la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e religioso della comunità;

- _____ è un soggetto in grado di proporre sul territorio iniziative/attività di interesse collettivo;

che il progetto-iniziativa prevede la realizzazione dell'evento "_____";

Ritenuto, anche nell'ottica di ottimizzare i servizi e l'utilizzo delle risorse e di garantire il rispetto dei criteri efficacia, efficienza ed economicità, di individuare, in via sussidiaria e in continuità con la positiva esperienza consolidatasi negli ultimi anni, _____ quale soggetto co-promotore del progetto-iniziativa denominato "_____"; la cui attività di collaborazione sarà resa per le finalità indicate in premessa senza alcuno scopo di lucro e senza percepire alcuna remunerazione diretta o indiretta;

Considerato:

che le iniziative oggetto della presente convenzione rientrano nelle attività di interesse istituzionale e della collettività amministrata, di valorizzazione culturale, turistica, commerciale, sociale e delle tradizioni del territorio "attese" dalla cittadinanza;

che occorre disciplinare gli impegni facenti capo al Comune e a _____, nonché le modalità e la tempistica di rendicontazione ed erogazione dei fondi destinati alla realizzazione del progetto-iniziativa denominato "_____";

Tutto ciò premesso:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premessa.

La premessa forma parte integrante ed essenziale del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione ha per oggetto la realizzazione dell'iniziativa denominata "_____".

Art. 3 – Impegni delle Parti

_____ si impegna a realizzare tutte le azioni finalizzate alla realizzazione del progetto-iniziativa di cui all'art. 2, senza alcuno scopo di lucro e senza percepire alcuna remunerazione diretta o indiretta. In particolare faranno carico alla stessa le seguenti attività, per un importo massimo pari a euro _____ (_____/00).

_____ si impegna a riportare su tutto il materiale di comunicazione:

- ❖ Il logo del Comune di Avigliano
- ❖ Il logo della Regione Basilicata
- ❖ Il logo FSC

Il Comune di Avigliano provvederà a liquidare in favore di _____ le somme necessarie per la realizzazione del progetto-iniziativa di cui all'art. 2, concorrendo fino a un massimo di euro _____ (_____/00), previa presentazione di dettagliato rendiconto, corredato della seguente documentazione e apposita dichiarazione di veridicità sottoscritta al legale rappresentante di _____:

- Relazione dettagliata delle attività svolte;
- Prospetto riepilogativo delle azioni realizzate;
- Rendiconto delle spese sostenute;
- Materiale pubblicitario prodotto: locandine, manifesti, inserti, etc.;
- Materiale fotografico e/o video;
- Documentazione, in originale, fiscalmente valida relativa alle spese sostenute: fatture, ricevute, etc., fino alla concorrenza di euro _____ (_____/00). Non saranno accettate e ritenute valide le ricevute e/o le fatture per spese sostenute per la gestione della sede dell'associazione nonché le spese di natura corrente, quali: acquisto di prodotti tipici, bevande, alimenti, spese di viaggio, spese per ristorante e strutture ricettive, etc.;
- Estremi del conto sul quale accreditare la somma pattuita (IBAN);
- Dichiarazione che tutti i titoli di spesa sono relativi esclusivamente alla realizzazione del progetto-iniziativa denominato "_____".

Il rendiconto dettagliato dovrà essere presentato entro e non oltre il giorno stabilito da successiva comunicazione, pena la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme eventualmente versate, a norma del seguente art. 4.

Art. 4 – Revoca del finanziamento

Il presente accordo, oltre che per l'Amministrazione comunale, sarà valido solamente per _____ e quindi è esplicitamente escluso che ad esso subentri in qualsiasi forma, conduzione e modo, altro Ente, Società o persona per qualsiasi ragione e causa.

L'accertamento della violazione delle disposizioni contenute nel presente accordo di collaborazione, comporterà la revoca da parte del Comune di Avigliano del contributo concesso e la restituzione delle somme eventualmente versate.

Art. 5 – Dichiarazione di accettazione

_____ dichiara espressamente di essere a conoscenza di tutte le clausole e di tutte le condizioni previste dalla D.G.R. n. 441/2024, che con la sottoscrizione della presente scrittura si intendono interamente accettate, e in particolare che:

a) saranno riconosciute, fino alla concorrenza degli importi assegnati a ciascun Comune, sia le spese sostenute direttamente dalle Amministrazioni comunali beneficiarie sia le spese sostenute da eventuali organismi terzi delle attività necessarie alla miglior riuscita delle iniziative a condizione che le spese (ammissibili) siano temporalmente sostenute dallo 01.01.2024 entro il 31.12.2024, salvo concessione di proroga motivata da richiedere all'Ufficio Politiche per i Sistemi Culturali, Turistici e la Cooperazione della Regione, il quale ne valuterà il termine ultimo necessario; le spese sostenute dovranno essere rendicontate entro 45 giorni dalla conclusione dell'iniziativa; decadono dal finanziamento le Amministrazioni comunali beneficiarie che non provvedono entro i termini stabiliti;

b) l'Amministrazione comunale beneficiaria dovrà adottare un atto amministrativo di liquidazione e rendicontazione della spesa se questa è stata sostenuta direttamente o un atto amministrativo di riconoscimento di un contributo a favore di terzi che abbiano realizzato l'iniziativa; in quest'ultimo caso la spesa dovrà essere documentata da questi con fatture o altri giustificativi di spesa che l'amministrazione individuata dalla Regione Basilicata come beneficiaria del presente finanziamento dovrà riconoscere, attestare come regolare e liquidare; il provvedimento amministrativo di liquidazione dovrà essere trasmesso, in uno con la documentazione di spesa e adeguata relazione illustrativa, documentazione fotografica ecc., all'APT che provvederà ad erogare il relativo finanziamento; l'Amministrazione beneficiaria provvederà a trasmettere, qualora non siano stati già trasmessi, i relativi mandati quietanzati, entro 30 giorni dalla riscossione del finanziamento;

c) le spese ammissibili, in base alle norme vigenti in materia, devono essere: esigibili, ossia temporalmente sostenute nel periodo temporale di ammissibilità definito con il presente atto; legittime, ossia sostenute in conformità alle norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili, anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuto, concorrenza, ambiente); effettive e comprovabili, ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti effettuati; pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato; contabilizzate, ossia registrate correttamente nel sistema contabile del soggetto attuatore; previste dall'intervento, espressamente indicate nel relativo quadro economico approvato e contenute nei limiti di importo autorizzati nell'atto di concessione del finanziamento e nel relativo quadro economico;

d) il soggetto attuatore deve applicare le disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti previste dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e dalla Legge 17 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, in particolare è tenuto a: riportare sugli ordinativi/mandati di pagamento a favore dell'esecutore/ appaltatore il CIG (codice identificativo gara) ed il CUP (codice unico di progetto); effettuare i pagamenti a favore dell'esecutore/appaltatore, per il tramite del proprio tesoriere, facendo transitare gli stessi su un conto dedicato, anche in via non esclusiva, mediante bonifico bancario o postale o, in alternativa, con altri strumenti "... idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto";

e) i pagamenti sono ammissibili se risultano da quietanza rilasciata al soggetto attuatore dalla Banca Tesoriera dalla quale si evinca la modalità di pagamento al destinatario finale (esecutori, consulenti/professionisti, dipendenti): bonifico, assegno, Ri.Ba. (ricevute bancarie elettroniche) o altri strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilità dei flussi finanziari;

f) le spese ammissibili dovranno essere pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato, saranno riconosciute come ammissibili tutte quelle finalizzate alla realizzazione dell'intervento, comprese spese per acquisto di piccole attrezzature, beni e servizi strumentali finalizzati all'adeguamento degli standard di sicurezza, di fruibilità da parte dei soggetti disabili, beni che restano in ogni caso di proprietà dell'Amministrazione locale beneficiaria, indennità e contributi dovuti ad Enti pubblici e privati come per legge (permessi, concessioni, autorizzazioni finalizzate alla realizzazione degli interventi), spese per pubblicità e comunicazione, IVA ed oneri contributivi obbligatori;

g) sono escluse le spese di funzionamento relative all'attività del soggetto attuatore (luce, telefono, fitto, etc.) e le spese di consulenza, nonché, le spese di natura corrente, quali a titolo di esempio: acquisto di prodotti tipici, bevande, alimenti, spese di viaggio, spese per ristoranti e strutture ricettive, spese di manutenzione ordinaria etc.;

h) è obbligatorio apporre su tutto il materiale promo-pubblicitario il logo istituzionale della Regione Basilicata;

Art. 6 - Norme finali

1. Ai sensi del **REG. UE 679/2016** e del D.lgs. 101 del 10/08/2018 in materia di protezione dei dati, le parti prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno:

- trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia;
- conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'Ufficio competente e successivamente presso l'archivio generale del Comune.

Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata valgono le disposizioni di legge in vigore se ed in quanto compatibili. Eventuali modifiche al presente accordo concordate fra le parti dovranno essere fatte esclusivamente per iscritto.

Letto, confermato, sottoscritto.

Per il Comune di Avigliano

Dr.ssa Pina Iannielli

Per _____
